PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

# Art. 33

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma del precedente art. 30, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1973, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione. In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e' fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1972, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti non dovuti relativamente all'anno 1972. Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 |
| Estremi | Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it